

Napoli, 16 Ottobre 2023

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Tariffe del servizio idrico integrato. Atto di indirizzo

Lo scopo della presente relazione è quello di illustrare le motivazioni alla base della necessità di completare le procedure di competenza dell'Ente Idrico Campano, ai sensi del vigente MTI 3 di cui alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e ss.mm.ii, con riferimento alle società concessionarie dei Comuni per la gestione del servizio idrico e fognario, che hanno assicurato, nel quadriennio 2019-2023, la continuità dello stesso, nelle more della piena operatività dei gestori unici del SII per ciascun ambito distrettuale, secondo le tempistiche già definite nei Piani d'Ambito Distrettuali approvati da Questa Amministrazione.

▪ Inquadramento

Con la determinazione 426 del 26 settembre 2022 il Direttore Generale pro tempore, in adempimento a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. g del vigente Statuto, ha operato la verifica ricognitiva della conformità alla "normativa pro tempore vigente" dei titoli concessori dei gestori operanti nei vari distretti della Campania, ai fini della loro eventuale prosecuzione fino alla natura scadenza prevista nelle relative convenzioni di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 172 del D. Lgs. n. 152/2006. In particolare, con il predetto provvedimento è stata riconosciuta la conformità alla normativa in materia di Servizio Idrico Integrato delle seguenti gestioni:

- *Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano: GORI Spa;*
- *Ambito Distrettuale Sele: Sistemi Salerno Spa, ASIS Spa, Ausino Spa, Consac Spa;*

Con il medesimo provvedimento è stata esclusa negli ulteriori ambiti distrettuali di cui si compone l'ATO unico regionale, la presenza di concessionari aventi titolo alla prosecuzione della gestione fino a naturale scadenza, con conseguente obbligo di trasferimento del servizio al corrispondente Gestore unico dell'ambito distrettuale individuato dall'EIC, secondo le tempistiche definite nel relativo Piano d'Ambito Distrettuale.

Successivamente, come è noto, l'Ente ha adottato:

- *con deliberazione del C.E. n. 29 del 3 luglio 2023, su conforme deliberazione del Consiglio di Distretto Caserta, il Piano d'Ambito Distrettuale Caserta;*
- *con deliberazione del C.E. n. 17 del 21 giugno 2023, su conforme deliberazione del Consiglio di Distretto Napoli Città, il Piano d'Ambito Distrettuale Napoli Città;*
- *con deliberazione del C.E. n. 2 del 6 febbraio 2023, su conforme deliberazione del Consiglio di Distretto Irpino, il Piano d'Ambito Distrettuale Irpino;*
- *con deliberazione del C.E. n. 3 del 6 febbraio 2023, su conforme deliberazione del Consiglio di Distretto Sannio, il Piano d'Ambito Distrettuale Sannita;*
- *con deliberazione del C.E. n. 1 del 6 febbraio 2023, su conforme deliberazione del Consiglio di Distretto Napoli Nord, il Piano d'Ambito Distrettuale Napoli Nord;*

Sulla scorta dei citati atti di pianificazione:

- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 56 del 26 ottobre 2022, è stata affidata la gestione del SII nell'ambito Distrettuale Caserta alla Società ITL spa;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 53 del 28 settembre 2022, è stata affidata la gestione del SII nell'ambito Distrettuale Napoli Città alla Azienda Speciale del Comune di Napoli Acqua Bene Comune Napoli;
- con decreto del Presidente della Regione Campania, in applicazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 14 del D.L. 115/2022, è stato affidata la gestione del SII nell'Ambito Distrettuale Irpino ad Alto Calore Servizi Spa.

Come è, altresì, noto, sono in corso di predisposizione gli atti per la pubblicazione della gara cd. "a doppio oggetto" per l'individuazione del socio privato della società Sannio Acque Spa per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale "Sannita" e sono in corso, ancorché con significative difficoltà tecnico/amministrative, le procedure per la costituzione della società APNN Spa (Acqua Pubblica Napoli Nord Spa) per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale "Napoli Nord".

Nel contesto appena riepilogato, con gli atti di pianificazione del servizio in precedenza richiamati e con quelli di affidamento della relativa gestione sin qui intervenuti, nell'ottica di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle forme gestionali deliberate dai Consigli di Distretto, sono state definite le tempistiche del subentro dei gestori unici di Distretto nelle gestioni preesistenti. Per quanto rileva in questa sede, va rimarcato che per le società di seguito indicate le procedure di trasferimento del servizio al gestore unico sono calendarizzate ad un momento successivo alla conclusione del periodo regolatorio disciplinato dal MTI-3:

- Ambito Distrettuale Caserta: Italgas Spa, Ditta Individuale Ing. Fiore, Acquedotti Scpa;
- Ambito Distrettuale Napoli Nord: Acquedotti Scpa, Ottogas Srl, EVI Spa, SAP Procida Srl;
- Ambito Distrettuale Sannita: Ge.se.sa Spa.

Tale circostanza ha comportato l'obbligo per le indicate società di proseguire, per l'intero quadriennio 2019-2023, nella gestione dei servizi in rispettiva titolarità, al fine di garantirne la continuità di erogazione all'utenza finale, in linea con la relativa natura di servizi pubblici essenziali.

▪ **Inquadramento normativo**

Con decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state trasferite all'allora Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas (AEEG)¹ le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede che: *"con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*.

Alla luce delle competenze acquisite, l'Autorità ha approvato i seguenti:

¹ L'Autorità è stata istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"

- Provvedimenti di regolazione tariffaria con i quali ha stabilito le modalità operative per la determinazione delle tariffe da applicare all'utenza:
 - deliberazione n. 585/2012/R/Idr (**periodo regolatorio 2012÷2013 – cd. Metodo Tariffario Transitorio MTT**);
 - deliberazione n. 643/2013/R/Idr (**periodo regolatorio 2014÷2015 – cd. Metodo Tariffario Idrico MTI**);
 - deliberazione n. 664/2015/R/Idr (**periodo regolatorio 2016÷2019 – cd. Metodo Tariffario Idrico secondo periodo regolatorio MTI-2**);
 - deliberazione n. 918/2017/R/Idr (**aggiornamento 2018÷2019 – cd. Metodo Tariffario Idrico secondo periodo regolatorio MTI-2.2**);
 - deliberazione n. 580/2019/R/Idr (**periodo regolatorio 2020÷2023 – cd. Metodo Tariffario Idrico terzo periodo regolatorio MTI-3**);
 - Sono in corso le consultazioni per il metodo tariffario del quarto periodo regolatorio 2024÷2029
- Provvedimenti per la definizione di un quadro di regole nazionali sui livelli di servizio e sui relativi standard tecnici del servizio:
 - con deliberazione n. 656/2015/R/Idr, ha approvato i contenuti minimi della Convenzione di Gestione tra l'Ente di Governo dell'Ambito e il Gestore a cui avrebbero dovuto conformarsi sia le Convenzioni in essere sia quelle per i nuovi affidamenti;
 - con deliberazione n. 655/2015/R/Idr ha stabilito i criteri di regolazione della cd. Qualità Contrattuale del S.I.I. ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
 - Deliberazione n. 218/2016/R/Idr in tema di misura dei consumi e lettura dei contatori;
 - Deliberazione n. 665/2017/R/Idr denominata "*Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*": La deliberazione stabilisce modalità e criteri per la definizione omogenea su tutto il territorio nazionale della struttura dei corrispettivi (cd. articolazione tariffaria) da applicare all'utenza finale;
 - Deliberazione n. 897/2017/R/Idr, denominata "*Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati*", la cui attuazione comporta l'introduzione del "*cd. Bonus Idrico Nazionale*" da applicare in maniera unitaria con il "*Bonus Elettrico*" e il "*Bonus del Gas*" gestito a livello nazionale da ARERA;
 - Deliberazione n. 917/2017/R/Idr in tema di Qualità Tecnica del S.I.I., con la quale sono stati previsti nuovi standard per il livello tecnico del servizio, fissando gli obiettivi da raggiungere a seconda dei valori di partenza di ogni singolo indicatore.
 - Deliberazione n. 311/2018/R/Idr in tema di Regolazione della Morosità nel servizio idrico integrato.
 - Deliberazione n. 547/2018/R/Idr in tema di aggiornamento dei livelli di Qualità Contrattuale nonché di Prescrizione biennale dei consumi.

La tariffa del servizio idrico integrato, in conformità ai principi comunitari e nazionali, deve essere in grado di coprire i costi di esercizio e di investimento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio assicurando il rispetto dei livelli minimi di servizio previsti dalla normativa vigente e dalle deliberazioni dell'Autorità (ARERA).

Nel paragrafo che precede sono stati richiamati tutti i provvedimenti che l'Autorità ha emanato allo scopo di definire i principi e le modalità operative per la determinazione della tariffa del servizio a partire dal 1 gennaio 2012.

In sostanza, la nuova regolazione adottata dall'Autorità introduce una serie di meccanismi metodologici finalizzati a far emergere la coerenza interna fra gli obiettivi che l'Ente di Governo dell'Ambito intende perseguire e le tariffe che devono essere applicate all'utenza.

Tale coerenza passa attraverso due principali aspetti: il fabbisogno di investimenti e i costi operativi necessari al raggiungimento di obiettivi specifici. Diviene quindi sostanziale e rilevante la stretta correlazione tra i seguenti elementi:

- obiettivi specifici, cui associare un fabbisogno di spesa per investimenti;
- indicazione del fabbisogno di risorse coerente con gli obiettivi;
- efficienza gestionale, attraverso la declinazione di regole per il riconoscimento dei costi da coprire con la tariffa del servizio idrico integrato,
- attenzione alle condizioni di sostenibilità finanziaria dei piani economici finanziari;
- trasparenza verso il fruitore del servizio, avviando un processo di riordino del sistema dell'articolazione tariffaria denominata "*Struttura dei corrispettivi*".

Fermo il principio di copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento, fino all'anno 2011 la tariffa veniva determinata sulla base del cd. Metodo Normalizzato. I costi da coprire con la tariffa erano costituiti dai Costi Operativi, dagli ammortamenti degli investimenti e dalla remunerazione del Capitale investito pari al 7%. Come è noto, con il referendum del 2011 tale quota fu eliminata.

Le modalità di determinazione della tariffa stabilite dall'Autorità con i provvedimenti richiamati prevedono la determinazione del *cd. Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore* (VRG) e del *moltiplicatore theta* (ϑ).

Il vincolo ai ricavi del gestore corrisponde ai costi di esercizio e di investimento che la tariffa deve coprire corrispondenti ai costi operativi, agli ammortamenti degli investimenti e ai conguagli. In particolare, i costi operativi riconosciuti in tariffa si ripartiscono in costi endogeni (o efficientabili) e costi aggiornabili. I primi sono fissati nel bilancio 2011 del gestore e vengono rivalutati in ciascun anno solo dell'inflazione programmata, i secondi invece sono costituiti dai costi di energia elettrica e di acquisto dell'acqua all'ingrosso le cui differenze rispetto a quanto effettivamente speso formano oggetto di conguaglio ogni due anni.

Fissato per ciascun anno il totale dei costi da coprire con la tariffa (VRG) si determina il *moltiplicatore theta* come rapporto tra il VRG e i ricavi ottenuti l'anno precedente. In sostanza il *moltiplicatore theta* rappresenta l'aumento delle tariffe in ciascun anno. Tuttavia, al fine di evitare aumenti incontrollati, l'autorità ha stabilito un tetto oltre il quale la tariffa non può aumentare. Il tetto è costituito dal *cd. theta massimo applicabile* che varia tra il 5% al 9%. Se il moltiplicatore theta supera tale tetto esso viene troncato e l'applicazione piena è subordinata ad una istruttoria dell'Autorità.

Lo schema regolatorio richiamato in precedenza prevede tra gli elaborati il **Programma degli Interventi** per il quale si riporta di seguito la definizione indicata nelle deliberazioni ARERA: **Programma degli interventi (Pdl)**, a norma dell'art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'ambito, che individua le opere di manutenzione

straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il Pdl, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

Tutti i provvedimenti di regolazione tariffaria con i quali ARERA ha stabilito le modalità operative per la determinazione delle tariffe da applicare all'utenza prevedevano e prevedono che l'Ente di Governo dell'Ambito stabilisce gli obiettivi strategici da raggiungere nel periodo di regolazione e li comunica al gestore, il quale trasmette una "*Proposta di interventi*" per il loro conseguimento.

Acquisita la predetta "*Proposta di interventi*" predisposta dal gestore, l'Ente Idrico Campano, a seguito di specifica valutazione e in coerenza con l'equilibrio economico finanziario della gestione, predispone il "*Programma degli Interventi*" da approvare nell'ambito dello schema regolatorio.

E' del tutto evidente che gli obiettivi strategici da assegnare al gestore sono fissati negli strumenti di programmazione che, nel caso specifico, corrispondono al Piano d'Ambito Regionale e al Piano d'Ambito Distrettuale.

Per quanto attiene alle previsioni della deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr per il periodo regolatorio 2020÷2023 di diretta competenza dell'Ente Idrico Campano, in adempimento a quanto previsto dall'art. 5.3 della medesima deliberazione n. 580/2019 e in assenza della definitiva approvazione del Piano d'Ambito Regionale e dei Piani d'Ambito Distrettuali, con nota prot. 2218 del 6/2/2020 in allegato, a tutti i gestori strutturati sono stati assegnati obiettivi esclusivamente previsti dalla normativa vigente quali quelli *ambientali* e quelli fissati da ARERA nell'ambito della *cd. qualità tecnica*, lasciando in maniera residuale la segnalazione da parte del gestore di eventuali ulteriori criticità tecnico/gestionali per le quali era necessario proporre interventi specifici.

Per il periodo 2020-2023, ARERA ha introdotto le *cd. Opere Strategiche* e il relativo *Piano delle Opere Strategiche* così definiti:

Opere strategiche sono gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione, che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria dall'Ente di governo dell'ambito ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio; possono essere ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non inferiore a 20 anni;

Piano delle Opere Strategiche (POS) è il documento, parte integrante e sostanziale del Pdl, in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche;

Come si evince dalla definizione, le opere strategiche sono da ricondurre ad interventi infrastrutturali di grandi dimensioni che, normalmente, prevedono tempi di realizzazione superiori al periodo regolatorio interessato.

E' importante sottolineare che uno dei compiti principali degli Enti di Governo dell'ambito è quello di assicurare l'equilibrio economico finanziario delle gestioni efficienti del servizio

idrico integrato ovvero di parti di esso, al fine di evitare possibili criticità nella relativa erogazione, interruzioni della fornitura di acqua potabile, nonché interruzioni del servizio di fognatura e depurazione che, come è facilmente intuibile, potrebbero causare problematiche di carattere ambientale ed igienico/sanitario.

▪ **Piani d’ambito distrettuali**

Come anticipato, i piani degli Ambiti distrettuali Irpino, Sannita, Caserta e Napoli Nord definiscono i cronoprogrammi di subentro del gestore unico nelle gestioni esistenti, ove è costantemente previsto che il nuovo concessionario individuato dall’EIC acquisisca nei primi anni di concessione le gestioni comunali in economia, rinviando al quinto anno il subentro nelle gestioni strutturate riferibili alle predette società.

Tale circostanza comporta che le indicate società, non solo hanno dovuto garantire la gestione del servizio in parola per il quadriennio 2019-2023, ma dovranno farsi carico delle medesime attività gestionali per il prossimo periodo regolatorio oggetto del nuovo metodo tariffario ARERA di imminente approvazione.

In tale contesto si rende opportuno procedere tempestivamente alla predisposizione degli aggiornamenti degli schemi regolatori delle gestioni in argomento ai sensi del MTI-3, al fine di garantire la massima trasparenza dei corrispettivi applicati all’utenza finale, di verificare che gli interventi realizzati dalle società interessate siano coerenti con le previsioni degli strumenti di programmazione vigenti, nonché per determinare preventivamente - e ove consentito contenere - i possibili impatti sul valore residuo delle concessioni che i gestori unici di distretto dovranno riconoscere ai gestori uscenti, in conformità alla normativa ed alla regolazione di settore applicabili.

▪ **Contenziosi in corso**

Le società Ottogas Srl, Acquedotti Scpa e Italgas Spa hanno promosso articolati contenziosi dinanzi al TAR Campania Napoli, avverso le procedure di scelta della forma di gestione del SII e di individuazione del gestore unico nei distretti di relativo interesse (CASERTA e NAPOLI NORD).

Nell’ambito delle indicate procedure di aggiornamento tariffario, è opportuno verificare con i gestori in questione, la praticabilità, nei limiti della normativa vigente, di possibili intese volte al superamento del contenzioso in essere, al fine di consentire la definitiva stabilizzazione ed il consolidamento degli effetti dei provvedimenti di affidamento del SII adottati dall’EIC, così da assicurare che la transizione verso le forme gestionali attuative delle scelte compiute da questa Amministrazione, avvenga con modalità compiutamente predeterminate e condivise, per quanto possibile, con i soggetti a vario titolo interessati, anche nell’ottica di contenere gli oneri di subentro a carico dei nuovi gestori e, in un’ultima analisi, degli utenti.

▪ **Proposta di deliberazione**

Al fine di garantire la massima trasparenza dei corrispettivi applicati all’utenza finale e di verificare che gli interventi realizzati dalle società che all’attualità gestiscono il servizio nelle more del relativo trasferimento al gestore unico del distretto secondo le tempistiche definite negli atti di pianificazione vigenti, siano coerenti con le previsioni degli strumenti di programmazione vigenti, nonché per assicurare che la transizione verso le forme gestionali attuative delle scelte compiute da questa Amministrazione, avvenga con modalità predeterminate e condivise, per quanto possibile, con i soggetti a vario titolo interessati, anche nell’ottica di contenere gli oneri di

subentro a carico dei nuovi gestori e, in un'ultima analisi, degli utenti, si propone che il Comitato Esecutivo esprima indirizzo, affinché:

1) gli uffici dell'EIC procedano tempestivamente alla definizione delle proposte di aggiornamento tariffario ai sensi del MTI-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e ss.mm.ii., con riferimento alle società tenute ad assicurare la continuità dei servizi attualmente gestiti, fino al relativo trasferimento al corrispondente gestore unico di distretto, secondo le tempistiche indicate nei cronoprogrammi considerati nei Piani d'Ambito Distrettuali già approvati dall'EIC;

2) le attività di cui al punto che precede, siano condotte tenendo conto della necessità di garantire l'equilibrio economico finanziario delle gestioni nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, salvaguardando, laddove possibile, la sostenibilità sociale della tariffa.

Per il caso si concordi, si chiede di sottoporre alla valutazione del Comitato Esecutivo per l'approvazione.

Il Direttore Generale
(*dr. Giovanni Marcello*)

